

circ. n. 04/22101 del 27/07/2001

Oggetto: Legge 19/3/2001 n° 92. Art. 7, commi 5 e 6, in relazione all'art. 5 della legge 50/1994.

Con la legge 19/3/2001 n° 92 sono state apportate alcune modifiche all'art. 5 della legge 18/1/1994 n° 50. In considerazione, peraltro della richieste di chiarimenti, pervenute da alcuni Ispettorati, in ordine alla procedura da applicare nonché al fine di fornire istruzioni operative maggiormente puntuali, si ritiene opportuno riproporre in via generale le istruzioni da seguire per una puntuale applicazione della norma richiamata.

Innanzitutto, si rappresenta la necessità di un celere invio alla scrivente dei processi verbali concernenti l'accertamento delle violazioni di cui alla norma in esame. Codesti organi, qualora ravvisino la necessità di un'ulteriore istruttoria, potranno attivarla direttamente facendo riserva di successive comunicazioni. In ogni caso particolare attenzione sarà posta sulla presenza della contestazione dell'illecito accertato e della sanzione applicabile, provvedendo con ogni sollecitudine in caso di mancanza.

La scrivente provvederà all'attivazione del procedimento sanzionatorio per tutte le fattispecie previste e punite dall'art. 5. Si rammenta peraltro che le violazioni in materia di vendita senza autorizzazione vanno rimesse, per l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, cui sarà opportuno anche dare notizia dell'intervenuta emanazione del decreto sanzionatorio per i contesti di riferimento.

La competenza all'emanazione dei decreti sanzionatori in esame è attribuita a questa Direzione Generale, giusta delega del Ministro del 7 giugno u.s – intervenuta ai sensi della norma modificativa in oggetto –.

L'esecuzione del dispositivo è invece rimessa direttamente in capo ai Sigg. Direttori Compartimentali che, come già specificato nella precedente ministeriale 04/5884 del 27/11/1997, emetteranno un provvedimento attuativo del decreto sanzionatorio, specificando il termine preciso dal quale dovrà decorrere l'applicazione della sanzione.

Si evidenzia, al riguardo, che, allo stesso modo, il potere di decidere in merito al periodo di chiusura è attribuito, in virtù della competenza territoriale, sempre ai Sigg. Direttori Compartimentali, i quali valuteranno anche eventuali istanze che la parte volesse produrre in ordine a modificazioni del periodo di chiusura individuato.

In particolare sembra opportuno che, nei casi di presentazione di gravame, e in special modo di ricorso giurisdizionale, venga sospesa l'esecuzione del provvedimento – dandone notizia alla parte – fino alla pronuncia del T.A.R. sull'eventuale istanza di sospensiva. Nel caso di ricorso straordinario sarà cura della scrivente fornire notizie in ordine all'opportunità di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione in ordine all'intero gravame.

La nuova legge ha disposto che l'inosservanza dei provvedimenti in questione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire.

Tale norma ha sicuramente carattere di specialità rispetto al disposto generale dell'art. 650 c.p., che si rende pertanto inapplicabile.

La notizia della violazione costituisce, pertanto, l'inizio di un autonomo procedimento di natura amministrativa la cui competenza peraltro non può non essere attribuita alla medesima autorità che emana il provvedimento del quale la norma garantisce l'osservanza.

Si invitano, pertanto, i Sigg. Direttori Compartimentali a sensibilizzare i locali Comandi della Guardia di Finanza affinché verifichino l'esatta osservanza del disposto sanzionatorio da parte del titolare dell'esercizio, richiedendo ai medesimi verbalizzanti di contestare immediatamente la rilevata violazione, informandone tempestivamente gli Ispettorati compartimentali dei monopoli.

Non appena pervenuta la notizia dell'inosservanza di un decreto di chiusura di esercizio o di sospensione della licenza, la scrivente verrà informata con ogni sollecitudine, per l'attuazione dell'ulteriore procedimento sanzionatorio.

Sarà cura successiva di quest'Ufficio disporre le necessarie istruzioni per l'esecuzione dell'ulteriore provvedimento contenente la sanzione pecuniaria.